

IL TRIBUNALE DI MILANO

R.G.43900/12

SEZIONE 2a CIVILE

1
Sentenza / Decreto
N° 13843/2012


In persona di:

Dott. Ciampi Presidente rel.

Dott. Macchi Giudice

Dott. Fontana Giudice

ha pronunciato il seguente



ANNULLATO

DECRETO

Nella opposizione a stato passivo tra:

Rita K.Raineri con avv.S..Comolli

contro

Fall.Novaceta spa – contumace –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che l'opposizione sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.

Si discute in giudizio delle pretese creditorie dell'opponente, escluse in quanto ritenuto ingiustificato il ritardo nell'insinuazione tardiva.

Tale essendo i pacifici fatti in giudizio, assume l'opponente che le sue condizioni fisiche non le abbiano consentito di intendere esattamente quali fossero i tempi comunicatele dalla Curatela ai fini di una valida insinuazione.

Ritiene questo Giudice che le considerazioni svolte, in proposito, dall'opponente siano dotate di pregio e meritino, quindi, di essere accolte.

2

Va ricordato che l'opponente ha fornito prova, con certificazione medica (docc.5 e 6) della propria condizione di invalidità e delle proprie "...grosse difficoltà nella comprensione del messaggio verbale e scritto più complesso..";

va detto, inoltre, che la comunicazione della Curatela, ai fini di una valida insinuazione (doc.4), sicuramente deve essere inquadrata tra i messaggi di non semplice comprensione per una persona, quale l'opponente, non addetta al settore e con gli "handicaps" documentati.

In siffatta situazione si deve, quindi, ritenere che l'opponente abbia fornito sufficiente prova della giustificatezza del suo ritardo.

Queste considerazioni hanno convinto, quindi, il Tribunale della fondatezza dell'opposizione e ne giustificano l'accoglimento.

Data la peculiarità del caso e la contumacia del fallimento, sostanzialmente non resistente alle avverse pretese, emerge giusta ragione di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

accoglie

la proposta opposizione e, per l'effetto,

ammette

l'opponente al passivo privilegiato della procedura concorsuale opposta, per l'importo di €11.210,83, oltre interessi legali;

dichiara

compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Milano il 22 novembre 2012.

IL PRESIDENTE EST.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI MILANO
OGGI
12 NOVEMBRE 2012
IL CANCELLIERE